

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 dd. 14.07.95

Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 36 dd. 01.09.95

Esecutivo per riscontro di legittimità in data 18.9.95

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentiti i capigruppo.

Art. 2

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai consiglieri neo eletti.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 3

Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

Art. 4

Prima seduta del consiglio

1. La prima convocazione è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Art. 5

Primi adempimenti del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e consigliere, alla comunicazione da parte del Sindaco degli assessori nominati, nonché del Vice Sindaco, alla discussione ed approvazione degli indirizzi di governo.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 6
Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, al Segretario Comunale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. I consiglieri che intendono aderire ad un diverso gruppo o costituirne uno debbono darne immediata comunicazione al Segretario Comunale.

Art. 7
Costituzione

1. Ogni gruppo consiliare si dà per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo procede alla nomina del capigruppo e dandone comunicazione al Segretario Comunale.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capigruppo.

Art. 8
Notizie sulla costituzione

Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 9
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su proposta della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 10 **Sede riunioni**

Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico. Può riunirsi in altro luogo, per comprovate esigenze e per determinazione del Sindaco, comunicata ai consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 11 **Sessioni**

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal presente regolamento approvato a maggioranza assoluta dai componenti assegnati al Comune.
2. Il Consiglio comunale si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:
 - a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo,
 - b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Può essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.
Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.
4. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.
5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
6. Può infine essere riunito con le modalità di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142 quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
7. Per le riunioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art. 12 **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno, da notificarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

2. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune. Il consigliere all'inizio del suo mandato o in presenza di modifiche, deve comunicare al Segretario Comunale il proprio indirizzo per le notifiche di cui al comma 1.
3. L'avviso per le sessioni del Bilancio e del Conto Consuntivo deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione, per le altre sessioni va consegnata almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale essere pubblicato mediante affissione all'Albo Comunale almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattrore prima della riunione, non sia stata depositata presso la Segreteria Comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione.

Art. 13

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune salvo sia richiesta per Legge o per Statuto una maggioranza speciale. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattrore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché, intervengano almeno quattro consiglieri.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado abbiano interesse.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 14
Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere invitati dal Sindaco ad intervenire nelle sedute del consiglio per relazionare o dare informazioni ai consiglieri.

Art. 15
Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté avere luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulta indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 12.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 12.

Art. 16
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 11.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17
Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Consiglio, salvo diversa disposizione di Legge, è presieduto dal Sindaco, in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice sindaco e, in caso di assenza di questi, all'altro assessore.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, Vice sindaco e dell'altro assessore o se questi ultimi non sono consiglieri, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano secondo l'ordine di legge.
3. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
4. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
5. I verbali formeranno oggetto di formale votazione per alzata di mano.
6. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 18

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 19

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta di dichiarare l'apertura e la chiusura della seduta ed altresì il mantenimento dell'ordine durante le sedute stesse.
2. Nel caso di mancanza dell'ordine di cui al precedente comma, la forza pubblica non può intervenire nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 20

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 21

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 22

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio. Senza esplicita autorizzazione del Presidente non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 23

Prenotazioni per la discussione

1. I consiglieri possono chiedere la parola nel corso della discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno attenendosi alla sostanza dell'argomento trattato.
2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono preventivamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
3. Sulle dichiarazioni o richieste può essere svolto eventualmente dibattito consiliare, a parere del presidente o su proposta dei capigruppo.

Art. 24

Svolgimento ed interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Presidente, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 25

Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Presidente.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma della Legge 8 giugno 1990 n. 142,
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza,
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea,
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento ed all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi, può a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 26

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione, questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro, comunque uno per ciascun Gruppo Consiliare.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.

In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, comunque sempre uno per ciascun Gruppo Consiliare, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 27

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste, ove però l'intervento insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 28

Interventi conoscitivi

Il Presidente può proporre durante le sedute di acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili per la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, invitando il Segretario Comunale nonché gli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, il Difensore Civico e qualsiasi altra persona a fornire utili elementi di valutazione.

Art. 29

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare una dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 30

Verifica numero legale

1. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
3. I consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

Art. 31
Votazione

1. Tutte le votazioni hanno luogo con votazione palese salvo i casi previsti dalla Legge.
2. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. I consiglieri sono obbligati ad astenersi dalla votazione quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado, abbiano interesse.
4. Non hanno diritto di voto, pur partecipando alle sedute consiliari, gli eventuali assessori esterni.

Art. 32
Irregolarità nella votazione

Quando si verifica un'irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione dei consiglieri o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte alla votazione annullata.

Art. 33
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario Comunale, debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 34
Diritti dei Consiglieri

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo qualora ne faccia esplicita richiesta.

Art. 35
Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 36
Segretario - incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 37

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nei modi, tempi e limiti previsti dagli artt. 11 e seguenti del vigente Regolamento comunale di attuazione della Legge 241/1990.

Art. 38

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco - Presidente da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta, vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione in Consiglio Comunale o dalla data di protocollo e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione, sempre nei termini di cui al 3° comma.

Art. 39

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore al termine della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o meno soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 40

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento, entro 30 giorni dalla comunicazione in Consiglio Comunale o, se scritta, dalla data del protocollo.

Art. 41

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.
3. Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non si intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, non può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 42

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 43

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 44

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per le dichiarazioni di voto.

Art. 45

Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 46

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza che però possano essere illustrati ai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 47

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

TITOLO III

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 48
Proposta di mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati, va presentata al Segretario comunale che la trasmette al Sindaco per la convocazione del Consiglio comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di fiducia espressa per appello nominale con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 49
Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare al decadenza sono disciplinati dall'art. 7 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del consiglio.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 50
Dimissioni dalla carica di consigliere

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla Legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 51
Surrogazione e supplenza dei consiglieri

La surrogazione e supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 52
Adempimenti relativi alla situazione reddituale dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, entro quindici giorni dalla prima adunanza del Consiglio Comunale, dovranno comunicare i dati relativi ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della elezione. Analogamente, entro la data fissata per la convocazione dei comizi elettorali,

dovranno comunicare i dati relativi ai redditi posseduti nell'anno precedente la scadenza del mandato elettorale.

2. La comunicazione dei redditi posseduti dovrà essere altresì effettuata entro quindici giorni dalla data in cui si verifichi la cessazione per qualsiasi causa del ruolo di consiglieri, per l'anno precedente.
3. La comunicazione sarà indirizzata alla Segreteria comunale che provvederà alla pubblicazione all'albo comunale entro quindici giorni dalla data di ricezione.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 53 Istituzione

1. L'istituzione delle commissioni consiliari è prevista dallo Statuto Comunale. Esse sono composte esclusivamente da consiglieri comunali.
2. Il Consiglio comunale una volta insediatosi stabilisce il numero delle commissioni consiliari per materia ed il numero massimo dei componenti, nonché le competenze ad esse attribuite in relazione alle necessità evidenziate dai consiglieri stessi.
3. Le commissioni durano in carica di norma fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale (Commissione edilizia ogni 2 anni).
4. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 54 Costituzione

1. Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Sindaco, in materia da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio.
2. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti consiliari in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli. La comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta di designazione mediante deposito presso la segreteria del comune.
3. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.

Art. 55 Notizie sulla costituzione

Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di loro successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 56
Insedimenti

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

Art. 57
Indagini conoscitive

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e di aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 58
Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee o speciali, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste agli artt. 53, 54, 55, 56.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59
Entrata in vigore - pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione a quanto indicato nello Statuto Comunale, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. Entra in vigore il decimo quinto giorno successivo a quello della rinnovata pubblicazione.
5. Una copia dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale, a disposizione dei cittadini, che a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.